



TAR CAMPANIA
Sezione VIII

rg 6591/2007, udienza di merito 6.07.2009, il Tar Campania sez. VIII con ordinanza n. 230/2009 del 23.2.2009 depositata il 18.3.2009 ha autorizzato Quaternato Giampaolo difeso dall'Avv. Michele Bonetti ad integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblici proclami considerando anche che per effetto della corretta risposta data al quesito 71 il Quaternato otterrebbe un punteggio idoneo all'utile collocazione nella graduatoria, nel ricorso contro il Miur e la Seconda Università degli Studi di Napoli polo Caserta per l'annullamento del D.M. del 17.5.2007 per l'a.a. 2007-2008; del D.M. del 19.6.2007; del d.r. 219 del 30.3.2007 e allegati; della delibera del Senato accademico che approva il numero di posti del 3.5.2007 n. 59 di ratifica del predetto D.R. e della nota dirigenziale 11841 del 4.4.2007; del D.M. con il quale è stata costituita un'apposita Commissione di esperti per la redazione dei quesiti; di tutti i verbali e degli atti ancorché non conosciuti della Commissione di esperti; degli avvisi comparsi on line sul sito del Miur con cui ha disposto l'annullamento delle domande 71 e 79; decreto rettorale 1824 del 2.7.2007 e del bando stesso in atti per l'ammissione al CLS in Medicina e Chirurgia; decreto rettorale n. 2159 del 13.8.2007 con cui è stata nominata la Commissione; del decreto rettorale 2312 del 18.9.2007; dei provvedimenti richiamati nel bando compresa; della graduatoria di merito consultabile sul sito della Facoltà, contenente l'attribuzione del punteggio ed acclusa scheda personale riportanti la valutazione delle risposte ai quesiti; della graduatoria dell'ateneo di Napoli allegata al D.R. 2312 del 18.9.2007 e nella parte in cui si riferisce alla posizio-



ne in graduatoria del ricorrente in riferimento al punteggio; del D.R. 2312 del 18.9.2007 di approvazione dei verbali delle operazioni compiute dalla commissione e della graduatoria; del primo scorrimento e di tutti quelli successivi; dei verbali concorsuali; del diniego tacito all'iscrizione al corso di laurea; del D.M. del 21.11.2007 del MIUR n 13034; del decreto rettorale 3092 del 23.11.2007 con cui si conferma l'approvazione degli atti disposta con D.R. 2312 del 18.9.2007 e si approva la graduatoria di merito e la stessa graduatoria e ogni atto presupposto e consequenziale; il ricorrente denuncia: violazione e/o falsa applicazione della legge 264/1999 per erronea formulazione delle domande e/o delle 5 risposte possibili nei test; violazione delle norme e dei principi del diritto comunitario; illegittimità dei quesiti formulati da una Commissione di esperti incaricata dal MIUR per eccesso di potere nei caratteri tipici della illogicità e per violazione del principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove in quanto alcune domande non avevano risposta corretta ovvero contemplavano più di una risposta possibile con particolare riferimento al quesito 71 già riproposto in precedenti edizioni del concorso e con richiesta di attribuzione del relativo punteggio ed in quanto il ricorrente ha perso tempo a risolvere quesiti errati. Illegittimità dell'annullamento dei quesiti in fase successiva all'attribuzione del punteggio ai candidati senza l'attribuzione di punteggio alle domande 71 e 79. Eccesso di potere per falsa applicazione dell'art. 3 co. 2 del D.M. 17.5.2007 che individua 80 quesiti, non 78, per la prova; motivazione generica e insufficiente in particolare circa la nota al quesito n. 71. Eccesso di potere e discriminazione tra i candidati; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.



con riferimento alla differenza di formazione tra candidati e con riferimento a quanti si sono utilmente collocati in graduatoria senza aver dedicato tempo a rispondere ai quesiti 71 e 79, nonché con riferimento a quanti casualmente non hanno risposto ovvero hanno risposto bene ai quesiti contestati; alle irregolarità e a quanti hanno eventualmente ricevuto le risposte esatte via sms o in altro modo in sede di prova. Violazione dei principi in materia di pubblici concorsi, della segretezza, della *par condicio* e della trasparenza anche per omessa redazione dei verbali da parte della Commissione che ha redatto il test; violazione del principio di conoscibilità dell'attività amministrativa, di imparzialità della p.a. ex art. 97 della Cost., violazione dell'art. 113 e 24 Cost, del D.P.R. 09.5.1994 n. 487 e del D.P.R. 686/1957. Mancata copertura dei posti riservati agli studenti extracomunitari e cinesi. Eccesso di potere per insufficiente istruttoria circa la determinazione del numero dei posti e illegittima riduzione dei posti. Con motivi aggiunti è stato poi impugnato il decreto del 21.11.2007 n 13034 con cui il MIUR ha stabilito che non ricorre ragione per modificare il D.M. 17.5.2007 denunciandone l'illegittimità in via derivata e per vizi propri: a) violazione delle regole di selezione di cui al D.M. 17.5.2007 b) violazione del principio di affidamento dei candidati al corretto svolgimento della prova c) discriminazione fra i candidati conseguente all'annullamento dei quesiti 71 e 79 d) eccesso di potere per contraddittorietà. Avv. Michele Bonetti

